

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



COLLABORATORI DOMESTICI STRANIERI

Regolazione del rapporto di lavoro

A cura di Coordinamento e Supporto alle attività connesse al Fenomeno Migratorio

Marzo 2007

INDICE

Introduzione	3
Assunzione di lavoratori extracomunitari	4
Assunzione di lavoratori neocomunitari	7
Il contratto di lavoro	8
Comunicazioni da fare	8
Lettera di assunzione	9
Assunzione a tempo determinato	9
Conviventi part-time	9
Assistenza o presenza notturna	10
Lavoro 'in coppia' o ripartito	10
Livelli di appartenenza	11
I documenti	12
Periodo di prova	12
L'orario di lavoro	12
La retribuzione e il prospetto paga	12
Lavoro straordinario	14
La tredicesima	14
I riposi settimanali	14
Ferie	14
Fine rapporto di lavoro	15
Le assenze dal lavoro	16
Malattia	16
Infortunio sul lavoro e malattia professionale	16
Maternità	17
Congedo matrimoniale	17
Permessi retribuiti	17
I contributi	19
L'importo	19
Il versamento	20
Agevolazioni fiscali	20
I contributi figurativi	21
Tutele previdenziali e assistenziali	22

Introduzione

Sono lavoratori domestici coloro che prestano la loro attività esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro (tuttofare, colf, assistenti familiari o badanti, camerieri, cuochi, bambinaie, governanti, ecc.), anche presso le comunità religiose (conventi, seminari), le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni) nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e ricoveri per azioni il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.

Per il lavoro domestico può essere assunto un lavoratore straniero il cui rapporto di lavoro è regolato dalle stesse norme contrattuali, lo stesso trattamento economico e le stesse assicurazioni previdenziali previste per i lavoratori italiani.

Di seguito sono riportate le procedure da seguire per assumere un lavoratore extracomunitario residente all'estero o un lavoratore neocomunitario.

Assunzione di lavoratori extracomunitari

(ai sensi del Decreto Flussi 2006)

a) Se il lavoratore si trova all'estero

Prima di venire in Italia

Il datore di lavoro che vuole instaurare un rapporto di lavoro domestico con un cittadino extracomunitario residente all'estero deve presentare presso uno degli uffici postali abilitati la **domanda di nulla osta al lavoro**, indirizzandola al competente Sportello Unico per l'Immigrazione.

A tal fine deve utilizzare gli appositi moduli, distribuiti gratuitamente presso tutti gli uffici postali.

Alla domanda dovrà essere allegata anche una fotocopia del documento di identità del datore di lavoro e una fotocopia del passaporto - o documento equipollente - del cittadino straniero.

Il costo per la presentazione della domanda è di 5,70 euro, oltre alla marca da bollo di 14,62 euro da apporre sul modulo stesso.

La domanda va presentata a partire dal settimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto flussi.

Nella domanda il datore di lavoro deve:

- assicurare **una retribuzione mensile non inferiore** al minimo previsto per l'assegno sociale, corrispondente - per l'anno 2007 - **ad euro 389,36**;
- garantire un orario di lavoro settimanale **non inferiore a 20 ore**;
- dimostrare di possedere un reddito annuo - anche derivante dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi - di importo almeno il doppio rispetto all'ammontare della retribuzione annua dovuta al lavoratore da assumere.
Attenzione: il datore di lavoro che assume un lavoratore straniero **in qualità di assistente familiare**, perché affetto lui stesso da patologie o gravi handicap che ne limitano l'autosufficienza, non ha l'obbligo dell'autocertificazione relativa alla sua capacità economica;
- assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato;
- impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
- impegnarsi a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

La domanda di nulla osta viene, quindi, trasmessa per via telematica allo Sportello Unico il quale, fatte le dovute verifiche presso la

Questura, la Direzione provinciale del lavoro e il Centro per l'impiego, **convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta** - che ha una validità di 6 mesi - e la **sottoscrizione del contratto di soggiorno**.

Lo stesso Sportello Unico trasmette il **nulla osta**, la **proposta di contratto di soggiorno** e il **codice fiscale** - richiesto all'Agenzia delle Entrate - alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, la quale rilascerà al lavoratore il **visto d'ingresso da lui precedentemente richiesto**.

Dopo l'ingresso in Italia

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia il lavoratore deve presentarsi, su appuntamento, presso lo Sportello Unico per **firmare sia il contratto sia la richiesta di permesso di soggiorno**.

Al momento della presentazione presso lo Sportello Unico il lavoratore deve dimostrare la **disponibilità di un alloggio** ed esibire la **ricevuta dell'avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa** (rilasciato dal Comune o dalla ASL competenti per territorio).

La Questura, infine, convocherà lo straniero per la **consegna del permesso di soggiorno**.

b) Se il lavoratore si trova in Italia

Il datore di lavoro che vuole assumere uno straniero già residente in Italia e in possesso di un permesso di soggiorno che gli consente di svolgere un'attività di tipo subordinato (pds per lavoro subordinato non stagionale, per lavoro autonomo o per motivi familiari), **deve stipulare con questo un 'contratto di soggiorno per lavoro'**.

- Il datore di lavoro e il lavoratore straniero devono compilare e sottoscrivere il relativo modulo. Esistono due diversi moduli, entrambi scaricabili dai siti www.welfare.gov.it, www.interno.it o dal sito dello Sportello Unico della Prefettura competente:
 - **Modulo Q:** va compilato nel caso di ogni nuovo rapporto di lavoro instaurato a partire dal 25 febbraio 2005 (giorno di entrata in vigore del D.P.R. n. 334/04);
 - **Modulo R:** va compilato nel caso di un rapporto di lavoro già regolarmente instaurato prima del 25 febbraio 2005 e ancora in corso con lo stesso datore di lavoro.
- Il datore di lavoro deve **inviare tramite raccomandata a. r.** allo Sportello Unico per l'immigrazione l'originale del contratto (mod. Q o R) con allegata la copia di un proprio documento d'identità.

- Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore straniero una copia del contratto di soggiorno e della ricevuta postale di ritorno, timbrata dallo Sportello Unico.

Assunzione di lavoratori neocomunitari

A partire dal 26 luglio 2006, trovano piena applicazione le disposizioni in merito al **libero ingresso al mercato del lavoro italiano** dei cittadini appartenenti ai seguenti nuovi Paesi membri dell'Unione Europea: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Ungheria.

Dette disposizioni erano applicate per le Repubbliche di Malta e di Cipro, che hanno goduto di immediato libero accesso al mercato del lavoro comunitario fin dal 1° maggio 2004 - data di ingresso in U.E.

Dal 1° gennaio 2007, anche la Romania e la Bulgaria sono entrate a far parte dell'Unione Europea, con automatica applicazione di tutte le norme comunitarie, incluse quelle relative alla libera circolazione dei lavoratori e al loro soggiorno sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda l'accesso al lavoro subordinato dei cittadini rumeni e bulgari, il Governo ha, però, deciso l'immediata apertura solo per alcune tipologie di lavoro, fra le quali è incluso il lavoro domestico e di assistenza alla persona.

Pertanto, il datore di lavoro che vuole instaurare un rapporto di lavoro domestico con un cittadino appartenente ad un Paese neocomunitario, **non deve più richiedere presso lo Sportello Unico per l'immigrazione il nulla osta al lavoro.**

Ne consegue che il lavoratore neocomunitario **non necessita più del nulla osta al lavoro** sia ai fini dell'**iscrizione all'Inps** per la copertura previdenziale e assistenziale, sia ai fini della richiesta della **carta di soggiorno presso la Questura.**

Per le denunce di rapporto di lavoro domestico dei cittadini appartenenti all'U.E. sono, quindi, sufficienti un documento valido e il codice fiscale, da richiedere all'Agenzia delle Entrate, senza necessità di ottenere preventivamente il nulla osta al lavoro.

Il contratto di lavoro

Comunicazioni da fare

Il datore di lavoro, ai fini dell'assunzione di un collaboratore domestico, deve svolgere le seguenti operazioni:

- 1) comunicare l'assunzione del lavoratore (italiano o straniero) all'**Inail**, contestualmente all'inizio dell'attività, fornendone il codice fiscale. La comunicazione, a partire dal 1° febbraio 2007, può essere fatta esclusivamente per via telematica, collegandosi al sito www.inail.it. E', però, prevista temporaneamente la possibilità per chi assume una colf o una assistente familiare di continuare ad effettuare la denuncia di assunzione tramite il numero verde congiunto INPS-INAIL 803.164;
- 2) presentare all'**Inps**, entro il giorno precedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, la **denuncia di assunzione del lavoratore domestico**, usando il modello LD09 che deve essere firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore e corredato dalla documentazione richiesta (per il lavoratore extracomunitario va allegata alla denuncia anche il permesso di soggiorno) oppure chiamando il numero verde 803.164;

Il modello di domanda può essere presentato direttamente all'**Inps** o inviato per posta con la documentazione allegata in fotocopia. E' possibile, altrimenti, presentare denuncia on line del lavoratore domestico, collegandosi al sito Internet [Hwww.inps.it](http://www.inps.it) e compilando l'apposito modulo.

- 3) nel caso in cui il lavoratore (italiano o straniero) sia convivente, comunicare la presenza del lavoratore presso la propria abitazione all'**Anagrafe del Comune di residenza** entro 20 giorni;
- 4) nel caso di lavoratore extracomunitario, solo se convivente, comunicare l'assunzione alla **Questura** entro 48 ore;
- 5) comunicare l'assunzione del lavoratore (italiano o straniero) al **Centro per l'Impiego del proprio Comune**, entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. La comunicazione, fatta tramite il modulo C/ASS, deve riportare la data certa di trasmissione. Per questo può essere effettuata tramite raccomandata a/r, invio telematico o fax.

Le indicazioni di seguito riportate sono relative al nuovo Contratto Collettivo Nazionale per il Lavoro Domestico, in vigore dal 1° marzo 2007.

Lettera di assunzione

Il datore di lavoro e il lavoratore devono stipulare e firmare un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale vanno indicati:

- data di inizio del rapporto di lavoro;
- durata del periodo di prova;
- esistenza o meno della convivenza (totale o parziale);
- livello di appartenenza;
- residenza del lavoratore
- orario giornaliero di lavoro;
- eventuale divisa da lavoro (fornita dal datore di lavoro);
- riposo settimanale in aggiunta alla domenica;
- retribuzione;
- previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o altro;
- periodo di ferie annuali concordato;
- indicazione dello spazio dove il lavoratore può riporre i propri effetti personali.

Assunzione a tempo determinato

Si può assumere un collaboratore domestico **anche a tempo determinato** e nella lettera di assunzione occorre specificarne le ragioni¹.

Infatti, l'assunzione a termine è consentita nei seguenti casi:

- per l'esecuzione di un servizio definito;
- per sostituire altri lavoratori (malati, infortunati, in maternità, in ferie, ecc.);
- per l'assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura o di riposo.

Il contratto a tempo determinato **può essere prorogato**, ma solo se la durata iniziale del contratto è inferiore a 3 anni. La proroga è ammessa una sola volta e, comunque, la durata complessiva del rapporto a termine non può essere superiore, compresa l'eventuale proroga, ai 3 anni.

Conviventi part-time

I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli B, B super e C, nonché gli studenti di età compresa tra i 16 e i 40 anni, frequentanti regolari corsi di studio, possono essere assunti **con orario fino a 30 ore settimanali**,

¹ La lettera di assunzione non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro non supera i 12 giorni di calendario.

che **diventano 20 se il lavoratore è extracomunitario** in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio.

Il loro orario di lavoro dovrà essere interamente collocato:

- tra le ore 6.00 e le 14.00;
- tra le ore 14.00 e le 22.00;
- nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di 3 giorni settimanali.

Assistenza o presenza notturna

E' possibile assumere un lavoratore domestico per:

- garantire la sola **presenza notturna** in un orario compreso tra le ore 21.00 e le ore 8.00;
- prestazioni di **assistenza notturna** a soggetti autosufficienti o non autosufficienti, in un orario compreso tra le ore 20.00 e le ore 8.00.

Lavoro 'in coppia' o ripartito

E' possibile **assumere due lavoratori per lo svolgimento di un'unica prestazione lavorativa.**

- I due lavoratori **gestiscono autonomamente la ripartizione dell'attività lavorativa**, dividendosi l'orario di lavoro, modificandolo se necessario ed effettuando sostituzioni fra loro.
- **In caso di assenza di uno dei due lavoratori**, il datore di lavoro può richiedere all'altro lo svolgimento dell'intera prestazione, corrispondendogli una **retribuzione aggiuntiva** proporzionata alla quantità di lavoro svolto. Sono, invece, vietate eventuali sostituzioni da parte di terzi.
- Il trattamento economico e normativo è **proporzionato all'effettivo numero di ore lavorate** da ciascuno dei due lavoratori.
- Nel caso di licenziamento o di dimissioni di uno dei due lavoratori, il **rapporto si interrompe per entrambi**. E', però, possibile per l'altro lavoratore, nel caso in cui lo richieda il datore di lavoro, individuare un sostituto o trasformare il contratto di lavoro ripartito in un normale contratto di lavoro subordinato.

Il contratto di lavoro ripartito **deve essere stipulato in forma scritta** e nella lettera di assunzione devono essere indicati i seguenti elementi:

- misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che verrà svolto da ciascun lavoratore;
- trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore.

N.B. L'assunzione può avvenire anche se il lavoratore **non è iscritto nelle liste di collocamento.**

E' possibile assumere lavoratori domestici tramite le agenzie di lavoro interinale:

- per l'esecuzione di un servizio predeterminato, anche se ripetitivo;
- per sostituire lavoratori che hanno sospeso il rapporto di lavoro per motivi familiari (compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all'estero);
- per sostituire lavoratori in malattia, in infortunio o in maternità;
- per sostituire lavoratori in ferie.

Livelli di appartenenza

I lavoratori domestici sono inquadrati, a seconda delle mansioni che svolgono, in 4 livelli, ciascuno dei quali comprende un secondo livello definito 'super'.

<p><u>Livello A</u></p> <p>Vi appartengono: il collaboratore familiare generico con meno di 12 mesi di esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi); addetto alle pulizie; aiuto di cucina; assistente ad animali domestici; addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi; operaio comune (svolge lavori manuali e di fatica).</p> <p><u>Livello A super</u></p> <p>Vi appartengono: baby sitter; addetto alla compagnia (a persone autosufficienti).</p>	<p><u>Livello B</u></p> <p>Vi appartengono: collaboratore generico polifunzionale (svolge mansioni plurime di pulizia, di addetto alla cucina, di assistente ad animali domestici, ecc.); custode di abitazione privata; cameriere; giardiniere; operaio qualificato; autista; addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore.</p> <p><u>Livello B super</u></p> <p>Vi appartengono: assistente a persone autosufficienti (svolge, se richieste, anche mansioni legate al vitto e pulizia della casa).</p>
<p><u>Livello C</u></p> <p>Vi appartengono: cuoco.</p> <p><u>Livello C super</u></p> <p>Vi appartengono: assistente a persone non autosufficienti (non formato e svolge, se richieste, anche mansioni legate al vitto e pulizia della casa).</p>	<p><u>Livello D</u></p> <p>Vi appartengono: amministratore dei beni di famiglia; maggiordomo; governante; capo cuoco; capo giardiniere; istitutore.</p> <p><u>Livello D super</u></p> <p>Vi appartengono: assistente a persone non autosufficienti (formato e svolge, se richieste, anche mansioni legate al vitto e pulizia della casa).</p>

I documenti

Il lavoratore domestico deve presentare al datore di lavoro, al momento dell'assunzione, i seguenti documenti:

- **documento di identità** o altro documento equivalente ed eventuali diplomi professionali specifici;
- **tessera sanitaria** rilasciata gratuitamente dall'Azienda Sanitaria Locale;
- **codice fiscale**;
- **permesso di soggiorno** (per i lavoratori extracomunitari) o, se si è in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la **copia del modello di richiesta del permesso**, rilasciata dallo Sportello Unico, e la **ricevuta attestante la presentazione della richiesta del permesso**, rilasciata dall'Ufficio postale abilitato.

Periodo di prova

Il lavoratore è soggetto ad un **periodo di prova regolarmente retribuito** della durata di 30 giorni di lavoro effettivo, se inquadrato nei livelli D e D super, e di 8 giorni, se inquadrato negli altri livelli.

Il lavoratore che supera il periodo di prova senza ricevere disdetta s'intende automaticamente confermato e il lavoro prestato è utile ai fini dell'anzianità di servizio.

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti e senza preavviso. E', comunque, dovuto il pagamento, a favore del lavoratore, della retribuzione per il lavoro prestato.

L'orario di lavoro

È quello stabilito dalle parti nei limiti massimi di:

- **10 ore giornaliere**, per un totale di 54 ore alla settimana, se il lavoratore è convivente;
- **8 ore giornaliere**, per un totale di 40 ore alla settimana distribuite su 5 o 6 giorni, se il lavoratore non è convivente.

La retribuzione e il prospetto paga

Nel pagare lo stipendio con cadenza periodica (settimanale, quindicinale, mensile, ecc.), il datore di lavoro deve predisporre un **prospetto paga in duplice copia**, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.

La retribuzione è composta dalle seguenti voci:

- retribuzione minima contrattuale (*vedi tabella*);
- eventuali scatti di anzianità (spetta per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro un aumento del 4% calcolato sulla retribuzione minima contrattuale, per un massimo di sette scatti);
- eventuale indennità di vitto e alloggio;
- compensi per lavori straordinari e festivi;
- trattenute per oneri previdenziali a carico del lavoratore.

La retribuzione varia a seconda che i lavoratori siano:

- conviventi con il datore di lavoro a tempo pieno;
- conviventi con il datore di lavoro a tempo parziale;
- non conviventi;
- addetti all'assistenza o alla sola presenza notturna.

La retribuzione può essere concordata tra il datore di lavoro e il lavoratore nel rispetto dei seguenti minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale.

I minimi retributivi 2007

<i>Livelli</i>	<i>Importi</i>	<i>Livelli</i>	<i>Importi</i>
Lavoratori conviventi (valori mensili)			
A	euro 550,00	C	euro 800,00
AS	euro 650,00	CS	euro 850,00
B	euro 700,00	D	euro 1.000,00 (1)
BS	euro 750,00	DS	euro 1.050,00 (1)

¹⁾ Spetta un'ulteriore indennità mensile di 150,00 euro.

Lavoratori conviventi-30 ore settimanali (valori mensili)			
B	euro 500,00	C	euro 580,00
BS	euro 525,00		

Lavoratori non conviventi (valori orari)			
A	euro 4,00	C	euro 5,60
AS	euro 4,70	CS	euro 5,90
B	euro 5,00	D	euro 6,80
BS	euro 5,30	DS	euro 7,10

<i>Livelli</i>	<i>Importi</i>	<i>Livelli</i>	<i>Importi</i>
Assistenza notturna (valori mensili)			
BS (autosuff.)	euro 862,50	DS (non autosuff.)	euro 1.207,50
CS (non autosuff.)	euro 977,50		

Presenza notturna (valori mensili)			
Livello unico	euro 577,50		

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima stabilita tra le parti.

Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione oraria così maggiorata:

- del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
- del 60%, se prestato di domenica o in un giorno festivo.

N.B. Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste con almeno un giorno di preavviso.

La tredicesima

In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, comprensiva dell'eventuale indennità di vitto e alloggio².

La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità (nei limiti del periodo di conservazione del posto).

I riposi settimanali

Il riposo settimanale complessivo è di 36 ore: la domenica (24 ore) e un altro giorno non festivo concordato tra datore di lavoro e lavoratore (12 ore).

Nel giorno di riposo concordato, il lavoratore non può prestare attività lavorativa per un numero di ore superiore alla metà di quelle che costituiscono il normale orario di lavoro giornaliero.

N.B. Al lavoratore spetta una giornata di riposo interamente retribuita.

Ferie

Per ogni anno solare presso lo stesso datore di lavoro, e indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, al lavoratore domestico spetta un **periodo di ferie di 26 giorni lavorativi**.

Le ferie vengono sospese in caso di malattia o infortunio.

Per ogni giorno di ferie il lavoratore ha diritto ad una **retribuzione pari a 1/26 della normale retribuzione mensile**.

N.B. Colf e badanti stranieri possono, con il consenso del datore di lavoro, 'saltare' le ferie dell'anno in corso e sommarle a quelle dell'anno successivo, così da ottenere un periodo complessivo di 52 giorni lavorativi ininterrotti.

² Per chi lavori da meno di un anno sono pagati tanti dodicesimi quanti sono i mesi di attività.

Fine rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro domestico può avvenire per **dimissioni del lavoratore** o per **licenziamento**. In entrambi i casi si devono **rispettare dei periodi di preavviso**, come di seguito riportato.

	Anzianità	Giorni di preavviso
Per prestazioni pari O superiori a 25 ore settimanali	fino a 5 anni presso lo stesso datore	15 giorni in caso di licenziamento 7 giorni in caso di dimissioni
	oltre 5 anni presso lo stesso datore	30 giorni in caso di licenziamento 15 giorni in caso di dimissioni
Per prestazioni inferiori a 25 ore settimanali	fino a 2 anni presso lo stesso datore	8 giorni di calendario
	oltre 2 anni presso lo stesso datore	15 giorni di calendario

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, sia per dimissioni che per licenziamento, al lavoratore domestico spetta il **trattamento di fine rapporto (T.F.R.)** o liquidazione.

Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il T.F.R. fino ad un massimo del 70% del TFR maturato.

Le assenze dal lavoro

Malattia

In caso di malattia, il lavoratore domestico deve informare tempestivamente il datore di lavoro e inviare allo stesso (personalmente o mediante raccomandata), entro 2 giorni dal rilascio, il certificato medico.

Quando è ammalato, il lavoratore domestico **ha diritto alla conservazione del posto** per i seguenti periodi nell'anno solare:

- **10 giorni di calendario**, se ha un'anzianità di servizio fino a 6 mesi;
- **45 giorni di calendario**, se ha un'anzianità di servizio fra i 6 e i 24 mesi;
- **180 giorni di calendario**, se l'anzianità di servizio è superiore ai 24 mesi.

Ha inoltre diritto, durante il periodo di malattia, alla **metà del salario pattuito per i primi 3 giorni** e al **salario intero per i giorni successivi**, fino a un massimo nell'anno solare di:

- **8 giorni**, se ha un'anzianità di servizio fino ai 6 mesi;
- **10 giorni**, se ha un'anzianità dai 6 mesi ai 2 anni;
- **15 giorni**, se ha un'anzianità superiore ai 2 anni.

N.B. Il lavoratore domestico **non ha diritto al congedo per malattia del figlio** né **all' indennità di malattia**.

Si precisa, però, che sarà attivata la **Cassa Malattia Colf**, per l'erogazione dell' indennità di malattia, entro il 30 aprile 2007.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il lavoratore domestico **ha diritto alla conservazione del posto** per gli stessi periodi previsti in caso di malattia.

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare l'infortunio all'Inail, nei seguenti termini:

- entro 24 ore, se è stato mortale;
- entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico, se il lavoratore non è guaribile entro 3 giorni. In questo caso, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore la normale retribuzione **per i primi 3 giorni di assenza**, mentre l' Inail - a partire dal quarto giorno – versa un' **indennità giornaliera** pari al 60% della retribuzione media convenzionale stabilita con decreto ministeriale.

Se, invece, il lavoratore è guaribile entro 3 giorni, il datore di lavoro **non è tenuto a farne denuncia all'INAIL**, ma deve pagare la normale retribuzione.

Maternità

La lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro per:

- i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi previsti dalla legge;
- il periodo eventualmente intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto;
- i 3 mesi successivi alla data del parto.

Detti periodi sono utili ai fini dell'anzianità di servizio.

Inoltre, la lavoratrice ha diritto all' **indennità di congedo per maternità**, pagata dall'Inps e **pari all'80% della retribuzione convenzionale**. E' necessario, però, avere almeno **52 contributi settimanali nei 2 anni precedenti** l'inizio del congedo, oppure **26 contributi settimanali nell' anno precedente** il congedo stesso, anche se versati in settori diversi da quello del lavoro domestico.

Congedo matrimoniale

In caso di matrimonio, spetta al lavoratore un **congedo retribuito di 15 giorni di calendario**.

La retribuzione, comprensiva di vitto e alloggio se spettanti, sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto matrimonio.

Permessi retribuiti

Possono essere concessi per:

- **visite mediche documentate**, purché coincidenti anche parzialmente con l'orario di lavoro:
 - 16 ore annue di permesso retribuito, se convivente;
 - 12 ore annue, se convivente con un orario di lavoro fino a 30 ore settimanali;
 - 12 ore annue, se non convivente con un orario di lavoro di almeno 30 ore settimanali;
 - 12 ore annue proporzionate in base all'effettivo orario di lavoro svolto, se non convivente con un orario inferiore a 30 ore settimanali;
- **comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il secondo grado**: 3 giorni lavorativi di permesso retribuito;

- **nascita di un figlio:** 2 giorni di permesso retribuito al lavoratore uomo;
- **formazione professionale:** 40 ore annue per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori familiari o assistenti domiciliari, se in possesso di un contratto a tempo pieno e indeterminato e di un'anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi;
- **motivi sindacali:** 6 giorni lavorativi all'anno ai componenti di organi direttivi, provinciali o nazionali.

N.B. Al lavoratore che ne faccia richiesta, possono essere concessi, per giustificati motivi (tra i quali la frequenza di corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell'obbligo o di specifico titolo professionale), **permessi di breve durata non retribuiti.**

I contributi

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi in favore del lavoratore domestico, calcolati in base in base a:

- la retribuzione oraria concordata tra le parti;
- la tredicesima mensilità calcolata in misura oraria;
- il valore convenzionale del vitto e dell'alloggio, calcolato in misura oraria.

I contributi vanno versati ogni tre mesi, per tutti i giorni comunque retribuiti, per cui alle ore effettivamente lavorate nel trimestre solare si sommano quelle pagate per i periodi di momentanea assenza dal servizio (per malattia, ferie, festività infrasettimanali, congedo ecc.), nei quali il datore di lavoro continua a corrispondere una retribuzione intera o ridotta, sia di propria iniziativa, sia per accordo col lavoratore, sia per legge.

Per il periodo di assenza si considera un numero di ore uguale a quello di un corrispondente periodo di lavoro.

I contributi versati dal datore di lavoro vengono utilizzati dall'INPS e dall'INAIL per la liquidazione della pensione, della indennità di maternità, degli assegni familiari, della indennità di disoccupazione, della indennità antitubercolare, delle cure termali e delle rendite da infortunio sul lavoro e da malattie professionali.

L'importo

Nella seguente tabella sono riportati gli importi dei contributi – rapportati alla retribuzione oraria - dovuti per il 2007:

Retribuzione effettiva oraria	Importo contributo orario anno 2007	
	con quota assegni familiari	senza quota assegni familiari^{b)}
fino a 6,83	1,27 (0,30) ^{a)}	1,23 (0,30)
oltre 6,83 e fino a 8,34	1,43 (0,34)	1,39 (0,34)
Oltre 8,34	1,75 (0,42)	1,70 (0,42)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali^{c)}	0,92 (0,22)	0,90 (0,22)

a) La cifra tra parentesi è la quota contributiva a carico del lavoratore domestico.

b) Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto solo quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o parente (figlio, fratello o sorella e nipote) o affine (genero, nuora e cognati) entro il terzo grado e convivente.

c) Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta.

Dal 1° gennaio 2000 l'importo dei contributi è uguale per tutti i lavoratori domestici – italiani, comunitari, extracomunitari – essendo stato soppresso il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari.

Il versamento

Il versamento dei contributi deve essere effettuato dal datore di lavoro ogni trimestre alle seguenti scadenze:

Dal 1° al 10 aprile	Versamento per il 1° trimestre
Dal 1° al 10 luglio	Versamento per il 2° trimestre
Dal 1° al 10 ottobre	Versamento per il 3° trimestre
Dal 1° al 10 gennaio	Versamento per il 4° trimestre

Il pagamento dei contributi si può effettuare tramite **bollettini di c/c postale**, rilasciati dall'Inps, oppure tramite pagamento **on-line**, collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione servizi on-line per il cittadino.

Prima di accedere al servizio di pagamento on-line è necessario registrarsi nel sito di Poste italiane Hwww.poste.itH.

Il pagamento potrà essere effettuato attraverso l'addebito in conto corrente BancoPosta; la Carta prepagata postepay emessa da Posteitaliane; le Carte di credito Visa, Visa Electron, MasterCard e Maestro.

Il versamento dei contributi non può essere effettuato né prima né dopo i termini sopraindicati, pena l'applicazione di multe da parte dell'Inps.

N.B. Il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare versamenti in caso di lunghe assenze dal lavoro.

Agevolazioni fiscali

Colf:

Il datore di lavoro può dedurre dal proprio reddito, **per un importo massimo di 1.549,37 euro l'anno**, i contributi previdenziali obbligatori versati per la colf. A tal fine è tenuto a conservare le ricevute dei bollettini Inps.

N.B. L'importo massimo deducibile è fisso e non varia in base ai redditi dichiarati.

Assistente familiare:

il datore di lavoro può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, **per un importo massimo di 2.100 euro l'anno**. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che sostengono la spesa.

Per poter usufruire di questa agevolazione sono necessari:

- il certificato medico, rilasciato da un medico specialista o generico, che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria;
- le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall' assistente familiare.

N.B. Si può usufruire di tale detrazione se il reddito complessivo **non supera 40.000 euro**.

La deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista per l' assistente familiare, e viceversa.

E' importante sapere che...

L'Inps accredita, in favore del lavoratore domestico, tanti contributi settimanali quante sono le settimane lavorate e, quindi, retribuite, **a condizione che per ciascuna settimana risultino denunciate almeno 24 ore**. Se le ore di lavoro settimanali sono inferiori a 24, i contributi accreditati vengono proporzionalmente ridotti.

Attenzione: le 24 ore settimanali possono essere raggiunte anche prestando attività lavorativa presso più datori di lavoro

I contributi figurativi

Il lavoratore domestico ha diritto, **dietro esplicita richiesta**, all'accredito dei contributi figurativi per i periodi di:

- ***servizio militare;***
- ***disoccupazione indennizzata;***
- ***assenza dal lavoro per maternità obbligatoria;***
- ***assenza dal lavoro per assistenza antitubercolare;***
- ***assenza dal lavoro per malattia o infortunio.***

Il lavoratore domestico, inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro può proseguire l'assicurazione mediante **versamenti volontari**, per perfezionare i requisiti minimi per il diritto a pensione.

Tutele previdenziali e assistenziali

Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare i contributi al fine di garantire al lavoratore domestico le seguenti prestazioni concesse dall'Inps:

- **prestazioni pensionistiche**
 - *anzianità*
 - *vecchiaia*
 - *superstiti o di reversibilità*
 - *assegno ordinario di invalidità*
 - *inabilità*

- **prestazioni assistenziali**
 - *assegno per il nucleo familiare;*
 - *indennità di maternità;*
 - *indennità di disoccupazione, ordinaria e con requisiti ridotti;*
 - *indennità di assistenza antitubercolare*

Si riporta di seguito una breve descrizione delle prestazioni assistenziali.

Assegno per il nucleo familiare

E' una prestazione, **aggiunta alla retribuzione**, a cui si ha diritto se:

- il reddito familiare, costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare, **non superi determinati limiti**, stabiliti ogni anno dalla legge;
- il reddito derivi, **per almeno il 70%**, da lavoro dipendente o da prestazioni derivanti da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia ecc).

Spetta per i seguenti componenti del nucleo familiare:

- il richiedente dell'assegno;
- il coniuge non legalmente separato;
- i figli di età inferiore ai 18 anni;
- i figli maggiorenni inabili;
- i nipoti, con meno di 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna).

La domanda deve essere presentata direttamente alla sede Inps competente per residenza.

Attenzione:

- o i lavoratori extracomunitari hanno diritto all'assegno **solo per i familiari residenti in Italia;**
- o i lavoratori neocomunitari – compresi i rumeni e i bulgari entrati nell' U.E. dal 1° gennaio 2007 - **anche per i familiari residenti nel paese d'origine o in un paese convenzionato.**

Indennità di maternità

L'indennità di maternità **sostituisce la retribuzione** e viene pagata alle lavoratrici assenti dal lavoro per **gravidanza e puerperio** o per **interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno** (spetta anche nei casi di **adozione o affidamento preadottivo**).

L'indennità di maternità è **pari all'80% della retribuzione media giornaliera** e spetta:

- nei **2 mesi precedenti** la data del parto;
- nei **3 mesi successivi** alla data del parto³.

La lavoratrice ha il diritto di rimanere al lavoro **fino all'ottavo mese di gravidanza** e di recuperare dopo la nascita del bambino il periodo di astensione non utilizzato.

Per ricevere l'indennità di maternità, la lavoratrice deve presentare la domanda sia alla sede Inps competente per residenza sia al datore di lavoro.

Indennità di disoccupazione

INDENNITÀ ORDINARIA

L'indennità di disoccupazione viene pagata al lavoratore **in caso di licenziamento** o di **dimissioni per giusta causa**.

Per avere diritto a questa indennità, il lavoratore deve possedere i seguenti requisiti:

- almeno 52 settimane di contribuzione nei due anni che precedono la fine del rapporto di lavoro;

³ Nel caso, invece, di interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno, l'indennità viene concessa **solo per 30 giorni**.

- almeno un contributo settimanale versato per la disoccupazione involontaria prima del biennio in cui sono state maturate le 52 settimane di contribuzione;
- iscrizione nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l'impiego, entro 40 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.

L'indennità di disoccupazione ordinaria è **pari al 40% della retribuzione** percepita nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro e viene corrisposta **per un massimo di 6 mesi** (che diventano 9 se il lavoratore ha un'età pari o superiore 50 anni).

La domanda deve essere presentata, entro 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, direttamente alla sede INPS competente per residenza.

INDENNITA' CON REQUISITI RIDOTTI

Spetta al lavoratore che:

- nell'anno precedente abbia lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);
- abbia versato almeno un contributo settimanale per la disoccupazione involontaria prima del biennio precedente la domanda.

L'indennità con requisiti ridotti è **pari al 30% della retribuzione media giornaliera** e spetta per un numero di giornate **pari a quelle effettivamente lavorate** nell'anno precedente (per un massimo di 156 giornate).

La domanda deve essere presentata, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro, direttamente alla sede INPS competente per residenza.

Indennità antitubercolare

E' un'indennità, sostitutiva o integrativa della retribuzione, che viene pagata al lavoratore dipendente **con almeno un anno di contribuzione** e ai **suoi familiari** (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori) **malati di tubercolosi**, anche se non iscritti all'INPS.

La domanda deve essere presentata direttamente alla sede INPS competente per residenza.

I moduli per richiedere tutte queste prestazioni sono disponibili, oltre che presso le sedi Inps, anche sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".